

COMUNE DI PARMA A1		
PROTOCOLLO GENERALE		
tit. Cl. #	Sci. 3	
Anno 2018	Fasc. 1	Sfasc.
16 LUG 2018		
N. 149929		
UOR	RPA	CC

Gruppi consiliari PD, Parma
Unita, Parma Protagonista.

Parma li 12.07.2018

Spettabile Sindaco
E Giunta
Presso il Comune di Parma

Oggetto: interrogazione a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri,

premessi che

- 1) la presente interrogazione viene formulata in occasione della discussione sul "regolamento sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani", in quanto tale regolamento è l'unico atto comunale superstito che disciplina le sponsorizzazioni (sul punto, esso effettua un semplice rinvio alla disciplina del codice appalti);
- 2) l'interrogazione è quindi volta a chiarire se sussistano ulteriori limiti giuridici nella stipula di contratti di sponsorizzazione e/o similari con soggetti privati e se sia opportuna una nuova disciplina regolamentare comunale sul punto; quale sia l'ampiezza della nozione di "conflitto di interessi" nel senso successivamente indicato, e se alcune operazioni effettuate in passato dalla amministrazione abbiano tenuto conto di tali eventuali limiti;
- 3) infatti, a far tempo dalla legge finanziaria 1998 (legge 449 del 1997 art 43) è stata ammessa la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti privati, prima non consentita;
- 4) tale norma, richiamata poi nell'art. 119 del TUEL, stabilisce che i contratti di sponsorizzazione possono stipularsi solo se essi perseguano l'interesse pubblico e se non vi siano situazioni di conflitto di interesse tra parti contrattuali e vi sia un apprezzabile vantaggio economico per l'amministrazione sponsorizzata;
- 5) è evidente la finalità della norma, la quale vuole impedire che attraverso la sponsorizzazione possano essere alterati i rapporti tra le parti, aprendo la porta ad ipotizzabili ingiusti vantaggi per lo sponsor, contrari all'interesse pubblico e ai principi di trasparente ed imparziale amministrazione;
- 6) la sponsorizzazione è un contratto commerciale, atipico, soggetto ad IVA, a prestazioni corrispettive mediante il quale, di fatto, lo sponsor si procura pubblicità fornendo prestazioni di danaro o di servizi;
- 7) per tali motivi molte Amministrazioni Comunali italiane si sono dotate di strumenti regolamentari nei quali si esclude la possibilità di stipulare sponsorizzazioni da parte di soggetti che siano in conflitto di interessi ed in particolare che abbiano vertenze giudiziarie o contenziosi con l'amministrazione;
- 8) anche il Comune di Parma aveva adottato un apposito regolamento "per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e collaborazione" con delibera 9/4 del 2010, il cui art- 5 comma 5 stabiliva espressamente l'esclusione dai contratti di "sponsorizzazione, collaborazione e convenzione di quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'amministrazione comunale o che esercitino attività in conflitto di interessi";
- 9) ma con delibera del Consiglio Comunale 2015/84 del 17.11.2015 avente ad oggetto il regolamento "sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani" veniva abrogato il

- regolamento sulle sponsorizzazioni di cui alla delibera 9/4 del 2010 (mediante l'ultimo articolo, ultimo comma - art 46) e quindi anche l'art. 5 comma 5 sopra citato;
- 10) orbene, i contenziosi in atto tra Comune di Parma e IREN sono notoriamente numerosi;
 - 11) sussistono controversie sul termovalorizzatore ed il Comune, in ottemperanza a numerosi interventi dell'ANAC (il primo dei quali del febbraio 2015), con delibera di giunta del 9 giugno 2017 ha dato impulso alla istruzione di una causa per la definizione della proprietà delle reti del teleriscaldamento, da instaurarsi contro IREN il cui avvio è stato eseguito finalmente ad aprile 2018;
 - 12) si comprende quindi il senso della interrogazione alla luce di quanto sopra, posto che la sussistenza di un contenzioso di tali rilevanza e natura sembra integrare una situazione di conflitto di interessi, che seppure non più vietata dal regolamento comunale stante la richiamata abrogazione, sembrerebbe vigente in forza delle sopra richiamate leggi, né minor rilevanza parrebbe doversi attribuire al fatto che Iren eroga servizi essenziali alla collettività, utilizza le reti di Proprietà di Parma infrastrutture ossia del Comune, oltre alle reti del teleriscaldamento;
 - 13) poiché però Iren ha effettuato sponsorizzazioni a favore del Comune sembrerebbe che le valutazioni comunali siano state differenti ;
 - 14) in particolare le erogazioni effettuate da Iren e rilevabili dal sito comunale sono 3 far tempo dal 2015 come risulta dalle seguenti determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata:
 - determina n. 3486 del 20.11.2015 : "contributo" euro 740.000,00 (senza Iva) da parte di IREN Emilia spa da destinare in conto capitale a progetti per lo sviluppo del territorio;
 - determina n. 551 del 3.3.2017 : Sponsorizzazione "eventi nel Comune di Parma" per euro 61.000,00 (50.000,00 +IVA);
 - determina n. 3238 del 7.12.2017: sponsorizzazione di euro 61.000,00 (50.000,00 +IVA) per concerto di capodanno Fedez;
 - 15) inoltre, i successivi provvedimenti legislativi in materia (principalmente il dlgs 50/16) hanno stabilito che le sponsorizzazioni debbano essere precedute da un avviso pubblico di reperimento sponsor e stipulate con contratto se di importo superiore ad euro 40.000,00;
 - 16) nei casi sopracitati solo la sponsorizzazione per Fedez è stata preceduta da un avviso pubblico, e tutte le transazioni sembrano essersi concluse mediante scambio di lettere commerciali;
 - 17) scendendo in dettaglio: relativamente al "contributo" di euro 740.000,00, la determina 3486\2015 espressamente richiama:
 - una lettera IREN 30.12.2014 contenente l'impegno della società al versamento;
 - successiva lettera del Sindaco di Parma 03.03.2015 con la quale si chiede che la somma venga erogata direttamente al Comune;
 - 18) il contributo è stato erogato in data 20.11.2015 cioè otto mesi dopo, tre giorni dopo l'abrogazione regolamentare avvenuta come riportato il 17.11.2015;
 - 19) tale erogazione definita "contributo" è stata effettuata senza computare l'IVA, imposta che si applica invece a contratti quali la sponsorizzazione che hanno carattere oneroso, con la conseguenza che non è chiaro quale sia il contratto convenuto tra le parti e quale sia la natura del contributo così erogato;
 - 20) esso sembra quindi avere le caratteristiche della erogazione liberale, ovvero della donazione, ma non sono stati rinvenuti pubblici, in assenza dei quali, a norma degli art 769 c.c. e ss, la donazione è nulla (come previsto anche dal regolamento "per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani");
 - 21) tuttavia, nonostante la apparente natura donativa dell'atto, pur non essendovi un contratto in tal senso, Iren ha ricevuto visibilità del proprio marchio in relazione agli interventi, grazie alla diffusione stampa dei comunicati ricavabili dal sito internet del comune laddove all'indirizzo <http://www.comune.parma.it/notizie/news/LAVORI+PUBBLICI/2017-03-30/Nuovo-Distretto-del-Cinema-I.aspx> in merito ai lavori al distretto del cinema si legge


che l'intervento ha beneficiato della "sponsorizzazione" di Iren con euro 200.000, mentre l'intervento al palalottici viene definito un "cofinanziamento" (<http://www.comune.parma.it/notizie/news/L.AVORI+PUBBLICI/2017-04-22/Gli-impianti-sportivi-riqualificati-1.aspx>);

- 22) le successive erogazioni di cui alle determine 2017 sopra richiamate hanno invece assunto la definizione di sponsorizzazione e sono state assoggettate ad IVA;
- 23) nella determina 551/17 si legge che Iren intende sponsorizzare generici "eventi culturali" del Comune e da successivi atti si evince che la somma sia stata versata a copertura delle celebrazioni in programma per il 25 aprile 2017;
- 24) il Comune però con determina 676/2017 del 15.03.2017 ha indetto l'avviso per il reperimento sponsor per il XXV aprile '17, dopo l'accertamento dell'entrata;
- 25) tuttavia nella successiva determina dirigenziale 2017-1002 del 11/4/2017 di "presa d'atto delle risultanze della indagine finalizzata al reperimento di sponsor per le celebrazioni del 25 aprile" il contributo Iren non risulta menzionato;
- 26) infine le determine con le quali è stato emesso l'avviso di reperimento sponsor l'una del 15.03.2017 (determina 676/2017 relativa al 25 aprile '17) l'altra del 7.11.2017 (concerto di capodanno 2017/18) riportano al punto 4 degli allegati i "criteri di esclusione dei candidati: il Comune si riserva di valutare le manifestazioni di interesse sotto i seguenti profili con riferimento ai criteri indicati : a) conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti dello Sponsor già in essere con il Comune di Parma";
- 27) riepilogando:
 - dicembre 2014: lettera Iren al Comune per erogazione "contributo" di euro 740.000,00;
 - febbraio 2015 delibera Anac che afferma la proprietà pubblica (contestata da Iren) delle reti del teleriscaldamento;
 - marzo 2015 lettera di accettazione del Sindaco del contributo;
 - 17 novembre 2015 abrogazione del regolamento 9/4 2010 e del divieto sponsorizzazioni in caso di vertenza giudiziale;
 - 20 novembre 2015 determina di accertamento entrata del contributo di euro 740.000;
 - Marzo 2017: accertamento sponsorizzazione per eventi, euro 50.000,00, concluso mediante scambio di lettere commerciali, senza avviso di reperimento sponsor;
 - 9 Giugno 2017 delibera di giunta di avvio del contenzioso per accertamento proprietà reti teleriscaldamento (a seguito di audizione del maggio '18 presso ANAC, giudizio istaurato nell'aprile 2018);
 - 6-7 Novembre 2018 bando per sponsor per concerto di capodanno;
 - 7 novembre 2018 accertamento entrata sponsorizzazione Iren euro 50.000,00;
- 28) Le circostanze sopra richiamate e la successione cronologica degli eventi chiariscono dunque l'ambito della questione, in particolare con riferimento alla necessità di definire i confini della nozione di conflitto di interessi valevole per il Comune di Parma e per escluderne, ai fini della presente interrogazione, la sussistenza;

Tutto ciò premesso

I sottoscritti consiglieri interrogano sindaco e giunta come segue

- a) si è a conoscenza del divieto di sponsorizzazioni da parte di soggetti che versino in conflitto di interessi con la amministrazione?
- b) Si ritiene che il divieto sia stato abrogato da provvedimenti legislativi successivi e se si quali;
- c) Quanti sono i contenziosi in essere con IREN SPA e quali i rapporti contrattuali con la medesima società?
- d) Quali sono state le valutazioni effettuate nel caso delle tre erogazioni di cui sopra per ritenere il conflitto non sussistesse?
- e) Ritiene il Comune che il regolamento adottato il 20.11.2015 costituisca disciplina esaustiva in merito alla tematica delle sponsorizzazioni e nel caso intendere rivedere il medesimo

- reintroducendo la clausola espressa del divieto a contrarre con soggetti che abbiano in atto vertenze legali con l'amministrazione?
- f) Per quale motivo i contratti con Iren relativi alle erogazioni di cui sopra sono stati conclusi mediante lettera commerciale e non mediante sottoscrizione reciproca di appositi accordi come invece avvenuto con gli altri sponsor?
 - g) Per quale motivo non è stata applicata l'iva al contributo 2015 e quale natura giuridica si è attribuita alla predetta operazione e nel caso essa fosse riconducibile alle donazioni, può la stessa ritenersi in qualche modo esente dalla disciplina sul conflitto di interessi di cui sopra?
 - h) Per quale motivo non risultano avvisi pubblici di reperimento sponsor nel caso della determina 3.03.2017 e anche, qualora si tratti di "negozio indiretto" nel caso della precedente determina 20.11.2015?
 - i) Reputa il Comune che tali condotte siano in linea con il principio di trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione?

Con osservanza,

Loenzo Maragotto

Sandro Campanini
Gruppo Pd Parma

Fabrizio Pezzuto

Parma Unita

Pier Paolo Eramo

Parma Protagonista